

**COMUNE DI
TORRI DI QUARTESOLO**



P.C.A.

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

ELABORATO REDATTO AI SENSI DELLA L.R. n° 21 DEL
10.05.1999 E DELLA D.G.R. n°4313 DEL 21.09.1993

B

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE
ATTIVITÀ RUMOROSE**



<p>Progettista ing. Massimo Brait Ordine degli Ingegneri di Venezia n°3353 Iscritto al n° 616 dell'elenco dei Tecnici Competenti in Acustica della Regione Veneto</p> 	<p>Redazione</p>   <p>UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2008 UNI CEI 11352:2014</p> <p>via dell'Artigianato, 20 30030 Tombelle di Vigonovo (VE) Telefono: 049 9801745; Fax: 049 9801746 e-mail: info@sinproambiente.com siti internet: www.sinproambiente.it</p>
<p>Sindaco Ferretto Ernesto</p>	<p>Delibera di adozione</p>
<p>Responsabile del procedimento Arch. Roberto Grisolia</p>	<p>Delibera di approvazione definitiva</p>
<p>CIG ZA71C236FE</p>	<p>Versione 01</p>
<p>Nome file 201750001_NTA.doc</p>	<p>Data Novembre 2017</p>
<p>A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo documento con divieto di riprodurlo o di renderlo noto a terzi senza la nostra autorizzazione</p>	

INDICE

CAPITOLO 1: PREMESSA	3
1.1 CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
1.2 CONFORMAZIONE DELLE PRESENTI NORME.....	4
1.3 DEFINIZIONI	5
CAPITOLO 2: QUADRO DELLE COMPETENZE E CAMPO DI APPLICAZIONE	7
2.1 COMPETENZE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE	7
2.2 COMPETENZE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	8
2.3 COMPETENZE DELL'AMMINISTRAZIONI COMUNALI	8
CAPITOLO 3 : OBIETTIVI DI TUTELA DELLA QUIETE ACUSTICA.....	9
3.1 UNIONE EUROPEA E STATO ITALIANO.....	9
3.2 CLASSI DI ZONIZZAZIONE	9
3.3 LIMITI DI RUMORE	10
3.4 FASCE DI PERTINENZA	13
3.5 COMUNI.....	14
CAPITOLO 4: DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' PERMANENTI RUMOROSE	15
4.1 CAMPO DI APPLICAZIONE	15
4.2 RUMORE INTERNO	15
4.3 RUMORE ESTERNO	16
4.4 RUMORE PRODOTTO DAGLI IMPIANTI TECNOLOGICI.....	17
4.5 ORARI DI FUNZIONAMENTO.....	17
4.6 ATTIVITÀ RUMOROSE VIETATE	18
4.7 SANZIONI	18
CAPITOLO 5: ATTIVITA' TEMPORANEE RUMOROSE.....	19
5.1 CAMPO DI APPLICAZIONE.....	19
5.2 CANTIERI EDILI, STRADALI E ASSIMILABILI.....	19
5.3 MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI.....	22
CAPITOLO 6: VALUTAZIONI PREVISIONALI DI IMPATTO E DI CLIMA ACUSTICO.....	26
6.1 DEFINIZIONI.....	26
6.2 OPERE E SERVIZI SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO	26
6.3 OPERE E SERVIZI SOTTOPOSTI A SEMPLIFICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO	27
6.4 DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO	29
6.5 IL BENESTARE O LA CONCESSIONE.....	30
6.6 OPERE SOTTOPOSTE A VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO	30
6.7 VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO	31
6.8 CONTROLLI E SANZIONI.....	31
CAPITOLO 7: EMISSIONI ACUSTICHE DA TRAFFICO VEICOLARE	32
7.1 AMBITO DI APPLICAZIONE.....	32
7.2 LIMITI DI RUMOROSITÀ PER VIABILITÀ ESISTENTE	33
7.3 LIMITI DI RUMOROSITÀ PER VIABILITÀ DI NUOVA REALIZZAZIONE	34
7.4 OPERE E ATTIVITÀ CHE INDUCONO UNA VARIAZIONE DEL TRAFFICO LOCALE	36
7.5 NORME SPECIFICHE PER ZONE DI PARTICOLARE TUTELA ACUSTICA.....	36
ALLEGATO A	37
ALLEGATO B	38
ALLEGATO C	39
ALLEGATO D.....	40
ALLEGATO E	41
ALLEGATO F.....	42
ALLEGATO G.....	43
ALLEGATO H.....	47



CAPITOLO 1: PREMESSA

1.1 CAMPO DI APPLICAZIONE

- a) Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 447 del 26/10/1995, dell'art. 7 della Legge Regionale n. 21 del 10/05/1999 ed in conformità alle Linee Guida per l'elaborazione della documentazione di impatto acustico redatte da ARPAV e approvate con DDG n. 03/2008.
- b) Tutte le sorgenti rumorose fisse e mobili, nel loro funzionamento, devono rispettare, singolarmente, i valori limite di emissione e nel loro insieme i valori limite assoluti di immissione previsti dalla normativa vigente in conformità con il Piano comunale di classificazione acustica del Comune di Torri di Quartesolo. Ad esclusione delle zone ricadenti in classe VI, tutte le sorgenti sonore fisse e mobili devono rispettare i valori limite differenziali di immissione previsti dalla normativa vigente.
- c) Le autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee, quali cantieri edili, stradali e assimilabili e le manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari ed assimilabili, qualora impieghino macchinari od attrezzature rumorose, sono disciplinate dal presente regolamento.
- d) Sono esclusi dalla presente disciplina i rumori occasionali derivanti da comportamenti in luoghi privati, diversi dai circoli privati, quali ad esempio strepiti di animali, accensione di apparecchi radio e TV, utilizzo di strumenti musicali per diletto, giochi di bambini, etc., cui provvede il primo comma dell'art. 659 del Codice Penale.
- e) Sono escluse, altresì, le attività rumorose insistenti in ambito condominiale o di una proprietà privata, dove i rapporti tra privati sono disciplinati dai Regolamenti condominiali o dal Codice Civile e non ledono gli interessi o l'incolumità psico-fisica della collettività, tutelati dalla Pubblica Amministrazione.



1.2 CONFORMAZIONE DELLE PRESENTI NORME

- f) Il presente regolamento è conformato alla normativa vigente e alle linee guida in materia di inquinamento acustico ed in particolare:
- alla Legge n. 447 del 26/10/1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
 - DLgs 17 febbraio 2017 n. 41 Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161. (17G00054) (GU Serie Generale n.79 del 4-4-2017);
 - DECRETO LEGISLATIVO 17 febbraio 2017, n. 42 Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161. (17G00055) (GU Serie Generale n.79 del 4-4-2017);
 - al D.M.A. 11/12/1996 “Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo”;
 - al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;
 - al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05/12/1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”;
 - al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31/03/1998 "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività di tecnico competente in acustica ambientale";
 - al Decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 30/03/2004 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare”;
 - al Decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 18/11/1998 “Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”;



- al Decreto Ministeriale 16/02/1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”;
- alla Legge Regionale n. 21 del 10/05/1999 “Norme in materia di inquinamento acustico”;
- DGR 21/09/93 n°4313 “Criteri orientativi per le Amministrazioni Comunali del Veneto nella suddivisione dei rispettivi territori secondo l’esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”;
- L.R. 10/05/1999 n°21 “Norme in materia di inquinamento acustico”;
- Linee Guida per l’elaborazione della documentazione di impatto acustico redatte da ARPAV e approvate con DDG n. 03/2008;
- D.P.R. n. 227 del 19 ottobre 2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, della legge 30 luglio 2010, n. 122”.

1.3 DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento si intende per:

- a) inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
- b) ambiente abitativo: ogni ambiente interno a un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.Lgs 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;
- c) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali e



- agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite a attività sportive e ricreative;
- d) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c)
 - e) valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa o come meglio precisato dal D.P.C.M. 14/11/1997 (decreto attuativo della L. 447 del 26/10/1995) all'art. 2, comma 3 "... in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità.";
 - f) valore limite di immissione: il valore di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
 - g) valori di attenzione: il valore di immissione che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
 - h) valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge.
 - i) valore limite di immissione specifico: valore massimo del contributo della sorgente sonora specifica misurato in ambiente esterno ovvero in facciata al ricettore. Nelle zone già urbanizzate, il valore limite di immissione specifico non si applica alle sorgenti preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora la classificazione del territorio preveda il contatto diretto di aree classificate con valori che si discostano in misura superiore a 5dBA di livello sonoro equivalente. In tali casi si applica quanto previsto all'articolo 4, comma 1, lettera a) legge 26 ottobre 1995, n. 447, con modalità tali che le misure contenute nei piani di risanamento adottati ai sensi dell'articolo 7 (legge 26 ottobre 1995, n. 447) assicurino comunque la prosecuzione delle attività esistenti, laddove compatibili con la destinazione d'uso della zona stessa. (Dlgs. n. 42 del 17 febbraio 2017).



CAPITOLO 2: QUADRO DELLE COMPETENZE E CAMPO DI APPLICAZIONE

2.1 COMPETENZE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Le Regioni definiscono con Legge, ai sensi dell'art. 4 della Legge Quadro 447/95:

- *“i criteri in base ai quali i comuni, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio ed indicando altresì aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, procedendo alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dei valori di qualità, stabilendo il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, quando tali valori si discostano in misura superiore a 5 dB(A) di livello sonoro equivalente;*
- *qualora nell'individuazione delle aree nelle zone già urbanizzate non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni d'uso, si prevede l'adozione dei piani di risanamento;*
- *le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora esso comporti l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi;*
- *i criteri per la identificazione delle priorità temporali degli interventi di bonifica acustica del territorio.”*

Le regioni, in base alle proposte pervenute dai comuni e alle disponibilità finanziarie assegnate dallo Stato, definiscono le priorità e predispongono un piano regionale triennale di intervento per la bonifica dell'inquinamento acustico, fatte salve le competenze statali relative ai piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali, per la redazione dei quali le Regioni formulano proposte non vincolanti.

I Comuni adeguano i singoli piani di risanamento acustico al piano regionale.



2.2 COMPETENZE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

Sono di competenza delle provincie, ai sensi dell'articolo 5 della Legge Quadro 447/95:

- a) le funzioni amministrative in materia di inquinamento acustico previste della Legge 8 giugno 1990 n°142;
- b) le funzioni ad esse assegnate delle leggi regionali;
- c) le funzioni di controllo e di vigilanza (art. 14, comma 1, L. 447/95).

2.3 COMPETENZE DELL'AMMINISTRAZIONI COMUNALI

La Legge Quadro n° 447/95 assegna ai comuni le seguenti competenze:

- a) la classificazione del territorio comunale secondo (articolo 4, comma 1, lettera a);
- b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a);
- c) l'adozione dei piani di risanamento (articolo 7);
- d) il controllo, secondo (articolo 4, comma 1, lettera d)), del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili e infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
- e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell'inquinamento acustico;
- f) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni;
- g) i controlli (articolo 14, comma 2);
- h) l'autorizzazione (anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3) per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Comune stesso.



CAPITOLO 3 : OBIETTIVI DI TUTELA DELLA QUIETE ACUSTICA

3.1 UNIONE EUROPEA E STATO ITALIANO

L'Unione Europea con il seguente documento: *"Politiche future in materia di inquinamento acustico - Libro verde della Commissione europea COM(96) 540, novembre 1996"* ha delineato i seguenti obiettivi:

- a) non superare gli 85 dB(A) negli ambienti di vita;
- b) vietare l'esposizione della popolazione a livelli superiori a 65 dB(A);
- c) non aumentare la parte di popolazione esposta a livelli compresi tra 55 e 65 dB(A);
- d) non aumentare il livello espositivo di coloro che oggi sono esposti a livelli inferiori a 55 dB(A).

3.2 CLASSI DI ZONIZZAZIONE

Il DPCM 14/11/97 in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 determina i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità riferiti alle classi di destinazione d'uso del territorio riportate di seguito:

CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.

CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.



CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

3.3 LIMITI DI RUMORE

- a) Per ciascuna classe di zonizzazione acustica il DPCM 14/11/97, in attuazione della lettera a), del comma 1, dell'art. 3 della Legge 447/95, determina i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità.
- b) **Valori limite di emissione:** il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa o come meglio precisato dal D.P.C.M. 14/11/1997 (decreto attuativo della L. 447 del 26/10/1995) all'art. 2, comma 3 "... in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità."

A seconda delle classi di zonizzazione acustica e del tempo di riferimento (diurno o notturno), il valore limite di emissione di una singola sorgente sonora può variare da 35 a 65 dB(A) come riportato nella Tabella 3.1.

**Tabella 3.1: valori limite di emissione - Leq in dB(A) (art. 2, DPCM 14/11/97)**

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

- c) **Valore limite di immissione:** il valore di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

A seconda delle classi di zonizzazione acustica e del tempo di riferimento (diurno o notturno), il valore di rumore ambientale complessivamente accettabile (valore limite di immissione) può variare da 40 a 70 dB(A) come riportato nella Tabella 3.2.

Tabella 3.2: valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A) (art. 3, DPCM 14/11/97)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70



- a) **Valori di qualità:** i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge.

A seconda delle classi di zonizzazione acustica e del tempo di riferimento (diurno o notturno), valori di qualità sono inferiori di 3 dB(A) rispetto ai valori limite di immissione come riportato nella Tabella 3.3.

Tabella 3.3: valori di qualità - Leq in dB(A) (art. 7, DPCM 14/11/97)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	47	37
II aree prevalentemente residenziali	52	42
III aree di tipo misto	57	47
IV aree di intensa attività umana	62	52
V aree prevalentemente industriali	67	57
VI aree esclusivamente industriali	70	70

- b) **Valore di attenzione:** il valore di immissione che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

Se riferiti a un'ora, si fissano pari ai valori limite di immissione (Tabella 3.2) aumentati di 10 [dB] per il periodo diurno e di 5 [dB] per il periodo notturno.

Se relativi ai tempi di riferimento, sono pari ai valori limite di immissione. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

- c) **Valore limite differenziale di immissione:** i valori limite differenziali di immissioni sono definiti come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva) e sono i seguenti:

- **5 [dB] nel periodo diurno**
- **3 [dB] nel periodo notturno**



I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi:

1. nelle aree classificate nella classe VI (aree esclusivamente industriali);
2. se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 [dB(A)] durante il periodo diurno e 40 [dB(A)] durante il periodo notturno;
3. se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35 [dB(A)] durante il periodo diurno e 25 [dB(A)] durante il periodo notturno;
4. al rumore prodotto da: infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
5. al rumore prodotto da: attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
6. al rumore prodotto da: servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

3.4 FASCE DI PERTINENZA

- d) Il quadro normativo per la disciplina dell'inquinamento acustico prodotto dalle infrastrutture di trasporto di cui all'art. 11, comma 1 della Legge 447/95, fa riferimento al D.P.R. n. 142 del 30/03/2004 per la rumorosità prodotta dal traffico veicolare mentre per la rumorosità prodotta dalle infrastrutture ferroviarie fa riferimento al D.P.R. n. 459 del 18/11/1998.

Tali decreti stabiliscono i criteri di classificazione delle zone adiacenti le infrastrutture di trasporto, sia per quanto riguarda le dimensioni delle fasce di pertinenza, che i rispettivi limiti.

- e) I valori limite assoluti di immissione e di emissione relativi alle singole infrastrutture dei trasporti, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, nonché la relativa estensione, sono fissati dai rispettivi decreti attuativi.

Per tali fasce di pertinenza vengono stabiliti dei valori limite di immissione, riferiti alla sola rumorosità prodotta dal traffico sull'infrastruttura medesima.

Tali valori limite sono differenziati, oltre che secondo le categorie sopra citate, anche per periodo diurno o notturno, e per infrastruttura in esercizio o di nuova costruzione.



- f) Le fasce di pertinenza non sono elementi della zonizzazione acustica del territorio: esse si sovrappongono alla zonizzazione venendo a costituire in pratica delle “fasce di esenzione” relative alla sola rumorosità prodotta dal traffico stradale o ferroviario sull’arteria a cui si riferiscono, rispetto al limite di zona locale, che dovrà invece essere rispettato dall’insieme di tutte le altre sorgenti che interessano detta zona.

All’esterno delle fasce di pertinenza le infrastrutture dei trasporti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione; per l’indicazione sui valori limite di immissione da traffico veicolare e da traffico ferroviario si rinvia rispettivamente al titolo V, capo I e II delle presenti Norme Regolamentari.

- g) I valori limite di immissione delle fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti sono individuate nell’elaborato grafico del Piano comunale di classificazione acustica: Fasce di pertinenza delle infrastrutture.

3.5 COMUNI

Nel caso di superamento dei valori di attenzione di cui all’art. 2, comma 1, lettera g), nonché nell’ipotesi di cui all’art. 4, comma 1, lettera a), ultimo periodo della Legge 26 ottobre 1995, n°447, i comuni provvedono all’adozione di piani di risanamento acustico.

I piani di risanamento sono approvati dal Consiglio comunale e devono contenere, in conformità a quanto previsto dall’art. 7, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) della Legge 26 ottobre 1995, n°447:

- a) l’individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti;
- b) l’individuazione dei soggetti a cui compete l’intervento;
- c) l’indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
- d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
- e) le eventuali misure cautelari a carattere d’urgenza per la tutela dell’ambiente e della salute pubblica.



CAPITOLO 4: DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' PERMANENTI RUMOROSE

4.1 CAMPO DI APPLICAZIONE

4.1.1 Rientrano nel campo di applicazione di questo capitolo le attività che determinano emissioni sonore nell'arco delle 24 ore, per almeno 60 giorni durante l'anno solare, anche in modo non continuativo quali, ad esempio:

- f) attività industriali, artigianali e di servizio che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchine ed autoveicoli (anche nelle condizioni di prova motore ad esempio) rumorosi;
- g) attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi all'ingrosso che presuppongono ordinariamente operazioni di carico – scarico merci e rifornimento con l'impiego di mezzi pesanti e/o autoveicoli in genere, attività di noleggio e deposito automezzi privati;
- h) attività di ritrovo, pubblico trattenimento e spettacolo quali: circoli privati, discoteche, sale da ballo, night club, sale gioco, cinema, teatri e similari;
- i) attività di gestione di strutture sportive quali: campi da gioco all'aperto, palestre, piscine;
- j) attività di supporto ai trasporti terrestri, acquatici e aerei.

4.1.2 Per le emissioni acustiche da traffico veicolare si rinvia al capitolo 7.

4.2 RUMORE INTERNO

4.2.1 All'interno delle strutture, aperte o chiuse, nelle quali si svolgono le attività definite all'art. 4.1.1, ovvero entro il loro confine di proprietà, non devono essere superati i livelli massimi di esposizione al rumore, fissati dal D.Lgs n° 195/06, per i lavoratori ad eccezione di attività definite nel D.P.C.M. 215 del 16/04/1999.



4.2.2 Per i luoghi di intrattenimento danzante (compresi i circoli privati abilitati) o luoghi di pubblico spettacolo di cui al precedente comma, in ambiente aperto o chiuso, i requisiti acustici delle sorgenti sonore sono regolamentati secondo il D.P.C.M. n. 215 del 16/04/1999.

4.3 RUMORE ESTERNO

4.3.1 Lo svolgimento delle attività indicate all'art. 4.1.1 deve rispettare i limiti di immissione ed i limiti di emissione assoluti, previsti per le aree circostanti i confini di proprietà, così come definiti dalla zonizzazione acustica comunale vigente (Allegato A), fatta salva l'esercizio della possibilità di deroga sindacale.

4.3.2 Lo svolgimento delle attività indicate all'art. 4.1.1, con l'eccezione degli impianti produttivi a ciclo continuo preesistenti all'entrata in vigore del DM 11 dicembre 1996, deve altresì rispettare i limiti di immissione differenziali previsti dalla normativa vigente in corrispondenza di ambienti abitativi ubicati esternamente ai confini di proprietà.

4.3.3 I gestori delle attività indicate all'art. 4.1.1, con le esclusioni previste dal D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, devono verificare il rispetto di tutti i limiti citati mediante valutazione, anche strumentale se necessario, da parte di un tecnico competente in acustica ambientale; i risultati di tale valutazione sono contenuti in specifico documento, firmato dal tecnico, conservato in copia dal gestore.

4.3.4 Nel caso in cui il tecnico accerti il superamento dei limiti, il responsabile dell'attività deve formulare proposta di piano di risanamento entro 15 giorni lavorativi dalla data di accertamento (giorni prorogabili su richiesta in relazione alla complessità del problema in esame da inoltrare al Comune), fermo restando l'obbligo di attuare tutte quelle soluzioni che risultano tecnicamente praticabili nell'immediato.

4.3.5 I piani di risanamento acustico delle imprese seguono quanto disposto dall'art.15 della Legge 447/95.

4.3.6 In caso di non ottemperanza il Comune revoca l'atto autorizzativo all'esercizio dell'attività o nelle forme opportune interdice o riduce le modalità della stessa.



4.4 RUMORE PRODOTTO DAGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

- 4.4.1 Gli impianti tecnologici (quali ad esempio condizionatori, pompe di calore, scaldacqua), collocati sui balconi di pertinenza ad abitazioni o ad uffici sono soggetti sia a quanto previsto dal D.P.C.M. 5/12/1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici", poiché tali impianti sono fisicamente solidali all'edificio, sia a quanto stabilito dal D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", poiché come sorgenti sonore sono tali da determinare un impatto acustico nei confronti dell'ambiente circostante.
- 4.4.2 L'impianto e l'uso di macchinari nelle abitazioni o nelle vicinanze delle stesse, deve essere effettuato secondo le regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia ai vicini a causa di rumori, vibrazioni, ecc.

4.5 ORARI DI FUNZIONAMENTO

- 4.5.1 L'orario di funzionamento delle attività indicate all'art. 4.1.1 può essere oggetto di disposizioni specifiche da parte del Sindaco, il quale, con singolo provvedimento motivato, sentita eventualmente l'ARPAV, ha facoltà di autorizzare o limitare gli orari di esercizio, considerando sia particolari esigenze produttive, sia la tutela del comfort acustico del cittadino.
- 4.5.2 I condizionatori e pompe di calore inerenti ad attività comuni, a meno di motivate esigenze di servizio, devono rispettare gli orari di ufficio o di esercizio.
- 4.5.3 Nelle abitazioni ed in genere in tutti i locali pubblici e privati, l'uso di strumenti musicali, di apparecchi per uso domestico, come aspirapolvere, lucidatrici, lavatrici, lavastoviglie, macchine per cucina o per tessitura, radio televisioni, impianti stereo, strumenti musicali amplificati e/o acustici dovrà essere fatto con particolare moderazione negli orari dalle 13.00 alle 15.00 e dalle ore 23.00 alle ore 08.00.
- 4.5.4 Nei centri abitati l'impiego di macchine ed apparecchiature in genere, comprese quelle per l'hobbistica, quali rasa erba, rasa siepi, motoseghe, ecc, per la manutenzione dei giardini, siepi e tutta la proprietà in genere, è consentita:
- nei giorni feriali, dalle ore 08.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00;



- nei giorni festivi, dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

4.6 ATTIVITÀ RUMOROSE VIETATE

4.6.1 Sono vietate le seguenti attività sonore:

1. la pubblicità sonora;
2. l'uso di amplificatori fissi per pubblicità commerciale;
3. il trasporto, il carico e lo scarico di materiali senza le opportune cautele atte ad eliminare o ad attutire i rumori.

4.6.2 Le attività di cui al punto 1 del precedente comma possono essere consentite con autorizzazione e fatto salvo quanto disposto dalle norme vigenti in materia di pubblicità e dal regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità e propaganda.

4.6.3 Le attività di cui al punto 2 del comma 4.6.1 possono essere consentite con autorizzazione, previa presentazione della documentazione previsionale di impatto acustico firmata da un tecnico competente in acustica, nelle modalità indicate al capitolo 6 e all'allegato G del presente Regolamento.

4.7 SANZIONI

4.7.1 Valgono le sanzioni previste all'art. 10 della Legge Quadro n° 447/95 e se dovuta la revoca dell'atto autorizzativo all'esercizio.

4.7.2 Oltre a quelle previste dal comma 4.6.1 valgono anche le sanzioni previste dall'art. 8 comma 3 della Legge Regionale n. 21 del 10/05/1999.



CAPITOLO 5: ATTIVITA' TEMPORANEE RUMOROSE

5.1 CAMPO DI APPLICAZIONE

5.1.1 Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio come le manifestazioni temporanee, i cantieri edili, stradali ed industriali, le manifestazioni fieristiche, religiose, politiche, sindacali e dell'associazionismo in genere, nonché i lavori di manutenzione in genere; sono da escludersi le attività rumorose a carattere stagionale o fisse che rientrano nel campo di attività di cui alla Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e al D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215.

5.2 CANTIERI EDILI, STRADALI E ASSIMILABILI

5.2.1 In caso di attivazione di cantieri edili o stradali, anche di manutenzione, i macchinari utilizzati nei cantieri dovranno ottemperare a quanto previsto dalla Direttiva CEE/CEEA/CE n° 14 del 08/05/2000 concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature da utilizzare all'aperto; per tutte le attrezzature, comprese quelle non considerate nella normativa nazionale vigente, dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso (ad esempio cofanature, opportuni posizionamenti nel cantiere, ecc.).

Gli avvisatori acustici dei cantieri potranno essere utilizzati nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

5.2.2 L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili è consentita nei giorni feriali nei seguenti periodi ed orari:

- dal 01 maggio al 30 settembre dalle 08.00 alle 12.30 e dalle ore 15.00 alle 19.30;

- dal 01 ottobre al 30 aprile dalle 08.00 alle 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in locali posti nello stesso fabbricato dove sono presenti ricettori (appartamenti e/o uffici in uso) è consentito nel periodo:



- dal 01 maggio al 30 settembre dalle ore 08.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle 19.30;
- dal 01 ottobre al 30 aprile dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00.

In particolare l'uso di macchine le cui emissioni certificate sono superiori a 75 dB(A) deve essere limitato all'orario compreso tra le ore 9.00 e le ore 12.00 e dalle 16.00 alle ore 18.00. E' vietato l'uso di macchinari privi della certificazione di emissione acustica contenuta nella scheda tecnica.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali, o di potatura ed abbattimento di alberi ed assimilabili, è consentita secondo le indicazioni precedenti previa opportuna informazione della cittadinanza interessata, con congruo anticipo.

Nel caso di effettive esigenze di sicurezza e/o di viabilità, l'attivazione di macchine rumorose per l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali è consentita anche in orari notturni, previa informazione della cittadinanza con congruo anticipo.

Gli operatori addetti alla raccolta e svuotamento cassonetti dei rifiuti solidi urbani e assimilati e alla conduzione della spazzatrice sono esonerati dal rispetto di eventuali orari ed intervalli; in ogni caso dovranno adottare ogni possibile cautela atta ad eliminare o comunque attenuare le emissioni rumorose.

5.2.3 Le limitazioni di orari indicate al punto 5.2.2 non si applicano alle zone che, secondo gli strumenti urbanistici vigenti, sono destinate all'industria ed all'artigianato, per cui non è necessaria alcuna autorizzazione in deroga.

5.2.4 I limiti assoluti da non superare relativamente alle sorgenti fisse ad esclusione del traffico veicolare, intesi come livelli equivalenti rilevati su base temporale di almeno 10 minuti, sono:

Classi di destinazione d'uso del territorio	Limite dB(A)
I aree particolarmente protette	65
II aree prevalentemente residenziali	
III aree di tipo misto	
IV aree di intensa attività umana	70
V aree prevalentemente industriali	
VI aree esclusivamente industriali	75



Tali limiti si intendono fissati in facciata delle abitazioni confinanti con le aree in cui vengono esercitate le attività. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite di 60 dB(A) a finestre chiuse. Dovranno essere usati macchinari moderni provvisti di certificazione di emissione acustica contenuta nella scheda tecnica. I titolari di imprese che utilizzano macchinari non provvisti di certificazione di emissione acustica e scheda tecnica entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento dovranno dotarsi del certificato in parola e relativa scheda. Non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni.

- 5.2.5 Le misurazioni dovranno essere eseguite secondo i criteri di cui all'Allegato "B", del presente Regolamento.
- 5.2.6 Per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa automaticamente deroga agli orari ed agli adempimenti previsti dal presente regolamento.
- 5.2.7 L'attivazione di cantieri, nel rispetto dei limiti indicati negli articoli precedenti, non necessita di specifica richiesta di autorizzazione. Tali limiti saranno riportati nelle relative concessioni/autorizzazioni o licenze (allegati C e D).

Qualora per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il responsabile del cantiere ritenga necessario superare i limiti indicati nel regolamento, dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga, secondo lo schema dell'allegato E.

Il Sindaco, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, sentito il parere dei servizi preposti al controllo, può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente Regolamento, sia per quanto riguarda i limiti dei livelli sonori che per quanto riguarda l'orario di lavoro con macchinari rumorosi. Qualora ritenuto necessario al fine della tutela della salute pubblica, il Sindaco potrà imporre particolari adempimenti relativamente all'attivazione di macchine rumorose e all'esecuzione dei lavori rumorosi.

Per le attività edili che richiedono l'impiego di macchine da cantiere rumorose per tempi non superiori a 3 ore, è ammesso l'uso delle stesse anche senza presentazione della documentazione di cui al presente articolo, esclusivamente all'interno delle fasce orarie indicate all'art. 5.2.2.



5.3 MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI

- 5.3.1 Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive e quant'altro, che per la buona riuscita della manifestazione necessiti dell'utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore e con allestimenti temporanei.
- 5.3.2 Le manifestazioni di cui all'art. 5.3.1 dovranno essere ubicate in siti ritenuti idonei dall'Amministrazione Comunale sotto il profilo acustico che saranno motivo di specifica indicazione nel provvedimento autorizzativo.
- 5.3.3 Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni temporanee a carattere rumoroso, pena la revoca dell'atto autorizzativo, indicate nell'art. 5.3.1 è consentito nei limiti ed orari indicati nella seguente tabella 5.1:



DESCRIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE	AFFLUSSO PREVISTO (o CAPIENZA)	DURATA	LIMITE dB(A) in facciata	LIMITE ORARIO	LIMITE DIFFERENZIALE
CONCERTI IMPORTANTI ALL'APERTO (ad es. nelle piazze del centro storico., negli stadi)	> 1000	1 giorno	70	dalle 15.00 alle 24.00	non si applica
CONCERTI IMPORTANTI AL CHIUSO (nelle strutture non dedicate agli spettacoli, ad es. palazzetto dello sport)	> 1000	1 giorno	65	dalle 15.00 alle 24.00	non si applica
CONCERTI ALL'APERTO o AL CHIUSO (ad es. nei chiostrini estivi)	< 1000	1 giorno	65	dalle 15.00 alle 24.00	estensione del differenziale diurno di 5 dBA fino alle 23.30
Concerti all'aperto quali ad es. piano-bar e intrattenimenti musicali esercitati a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti, ecc.	< 1000	<=15	65	24.00	estensione del differenziale diurno di 5 dBA fino alle 00.30
Concerti all'aperto quali ad es. piano-bar e intrattenimenti musicali esercitati a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti, ecc.	< 1000	>15	non derogabile	//	non derogabile
Manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, o altro con balere, punti di spettacolo quali cabaret, piano bar, concerti, cinema, spazi dibattiti, luna park, anche se a seguito di sagre tradizionali, ecc. (se con concerti importanti, valutare insieme a cat. 1)	//	<20	65	9.00 - 13.00 15.00 - 24.00	non si applica
Sagre paesane	//	<20	65	Da domenica a giovedì fino alle ore 24.00 Da venerdì a sabato fino alle ore 01.00	non si applica

Tabella 5.1: Limiti

Le deroghe indicate in Tabella 5.1 sono basate su criteri che correlano la tipologia della manifestazione (i valori sociali, politici, storici, e tradizionali che rappresentano ed il numero di persone che presumibilmente coinvolgono) con gli orari di attività, la durata in giorni, l'ubicazione ed altre deroghe concesse per il medesimo sito nell'arco di un anno.

I limiti indicati in Tabella 5.1 sono da misurarsi in facciata degli edifici adibiti ad uso privato potenzialmente esposti ai livelli più elevati. Si applica il criterio differenziale come indicato in Tabella 5.1. Non sono da ritenersi applicabili in nessun caso altre penalizzazioni.



Le manifestazioni sportive non rumorose sono sempre consentite in orario diurno. Le manifestazioni sportive che possono produrre emissioni rumorose sono consentite negli orari: dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30, purché non sia superato, alla facciata delle abitazioni circostanti, il valore di 70 dB(A). Le manifestazioni sportive si possono svolgere in orario serale o notturno dalle ore 21,00 alle ore 24,00, ma se comportano emissioni rumorose, deve essere richiesta la deroga. Deroghe oltre le ore 24 potranno essere rilasciate con ordinanza del Sindaco.

I circhi e i luna park possono svolgere la propria attività con i seguenti orari: dalla domenica al giovedì: fino alle ore 23,00; dal venerdì al sabato: fino alle ore 24,00.

Le manifestazioni quali comizi politici e sindacali, manifestazioni commemorative pubbliche, manifestazioni a carattere benefico, purché di durata non superiore a 4 ore e che si svolgano in periodo diurno e comunque non oltre le ore 19,00, sono esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga per l'uso di apparecchi elettroacustici per l'amplificazione della voce. Tuttavia, se connesse ai comizi si svolgono manifestazioni musicali, queste soggiacciono alla disciplina del presente regolamento e pertanto devono rispettare limiti ed orari di cui alla Tabella 5.1 e presentare la comunicazione di cui al prossimo art. 5.3.4.

Sono esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga le processioni religiose di qualsiasi professione.

5.3.4 Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cui all'art. 5.3.1 che venga esercitato nel rispetto dei limiti ed orari indicati nella Tabella 5.1, si intende automaticamente autorizzato se viene presentata al Comune, almeno 10 giorni prima dell'inizio della manifestazione, una dichiarazione, conforme all'apposito modello approntato dall'Ufficio preposto. Tale comunicazione deve contenere:

- a) una dichiarazione che affermi il rispetto dei limiti ed orari di cui alla Tabella 5.1;
- b) l'elenco degli accorgimenti tecnico-procedurali per l'ulteriore limitazione del disturbo.

5.3.5 Per tutte le attività non comprese in Tabella 5.1, o non rientranti nei limiti in essa indicati, il responsabile dovrà presentare al Comune domanda di deroga, 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione, possibilmente secondo lo schema dell'allegato F. Il Dirigente può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente regolamento, previa presentazione della relazione di



impatto acustico descrittiva dell'attività, redatta da un tecnico competente in acustica, comprendente gli accorgimenti tecnici e procedurali per limitare il disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione, planimetria dettagliata ed aggiornata dell'area di intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati; tali deroghe potranno contenere comunque prescrizioni, tra cui per esempio la taratura degli impianti o l'installazione di idoneo sistema di controllo e registrazione in relazione alla potenza degli impianti e alla distanza dai soggetti ricettori.



CAPITOLO 6: VALUTAZIONI PREVISIONALI DI IMPATTO E DI CLIMA ACUSTICO

6.1 DEFINIZIONI

6.1.1 Per impatto acustico si intendono gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove sorgenti (infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni, ecc.).

La valutazione previsionale di impatto acustico considera gli effetti sonori determinati da specifiche opere ed attività che, delineate progettualmente, possono arrecare disturbo a recettori inseriti in un contesto territoriale già esistente.

6.1.2 Per clima acustico si intendono le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche.

6.1.3 La valutazione previsionale di clima acustico stima le condizioni sonore che potranno essere subite da determinati recettori, configurati progettualmente, a seguito dell'inserimento in un contesto territoriale già esistente.

6.1.4 Tutta la documentazione acustica tecnica deve essere resa secondo i criteri stabiliti con D.D.G. ARPAV n. 3 del 29/01/2008 "Linee guida per l'elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi della L.Q. n. 447/1995" da un tecnico competente in acustica ambientale ai sensi della L.Q. n. 447/1995.

6.2 OPERE E SERVIZI SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

6.2.1 La predisposizione di una idonea valutazione di impatto acustico è obbligatoria nel caso di realizzazione, modifica o potenziamento di opere quali:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade ed autostrade;
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi;



- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto su rotaia;
- g) impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- h) parcheggi, nonché attività commerciali, produttive e ricreative che possono indurre una variazione significativa del traffico locale.

6.2.2 I soggetti titolari dei progetti o delle opere, ovvero i titolari di attività oggetto di modifica e/o potenziamento, presentano alla Amministrazione Comunale la Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (**DPIA**), redatta secondo i criteri stabiliti con D.D.G. ARPAV n. 3 del 29/01/2008 "Linee guida per l'elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi della L.Q. n. 447/1995" da un tecnico competente in acustica ambientale ai sensi della L.Q. n. 447/1995, contestualmente alla domanda di provvedimento autorizzativo.

6.2.3 La valutazione previsionale di impatto acustico è altresì obbligatoria nel caso si intenda avviare un esercizio rumoroso o manifestazioni sonore, pur in assenza di vere e proprie opere, il gestore e in sua mancanza il proprietario dovranno produrre idonea relazione, redatta da tecnico competente, atta a dimostrare il rispetto preventivo delle linee del presente regolamento.

6.3 OPERE E SERVIZI SOTTOPOSTI A SEMPLIFICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

a) Il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 esclude all'obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico le seguenti attività a bassa rumorosità:

1. Attività alberghiera;
2. Attività agro-turistica,
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar);
4. Attività ricreative;
5. Attività turistica;
6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco;
7. Attività culturale. 8. Attività operanti nel settore dello spettacolo;
8. Palestre;



9. Stabilimenti balneari;
10. Agenzie di viaggio;
11. Sale da gioco;
12. Attività di supporto alle imprese;
13. Call center. 15. Attività di intermediazione monetaria;
14. Attività di intermediazione finanziaria;
15. Attività di intermediazione Immobiliare;
16. Attività di intermediazione Assicurativa;
17. Attività di informatica - software;
18. Attività di informatica - house;
19. Attività di informatica - internet point;
20. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere);
21. Istituti di bellezza;
22. Estetica;
23. Centro massaggi e solarium. FulShow <http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow> 7 di 9
15/10/2013 16:49 26. Piercing e tatuaggi;
24. Laboratori veterinari;
25. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca;
26. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca;
27. Lavanderie e stirerie;
28. Attività di vendita al dettaglio di generi vari;
29. Laboratori artigianali per la produzione di dolci;
30. Laboratori artigianali per la produzione di gelati;
31. Laboratori artigianali per la produzione di pane;
32. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti;
33. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari;
34. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione;
35. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio;
36. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria;
37. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria;
38. Liuteria;



- 39. Laboratori di restauro artistico;
- 40. Riparazione di beni di consumo;
- 41. Ottici;
- 42. Fotografi;
- 43. Grafici.

- b) Per attività diverse da quelle indicate al comma a) come l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzano impianti di diffusione sonora ovvero svolgono manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico. Ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 8, comma 5, della legge 26/10/1995, n. 447.
- c) Per le attività le cui emissioni non siano superiori ai limiti stabiliti dal piano di classificazione acustica del territorio comunale, la documentazione previsionale di impatto acustico può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 8, comma 5, della legge 26/10/1995, n. 447.
- d) Nei casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal piano di classificazione acustica del territorio comunale, è fatto obbligo di presentare la documentazione previsionale di impatto acustico.
- e) Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici con la classificazione acustica del territorio, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica è sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento.

6.4 DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

- 6.4.1 La documentazione previsionale di impatto acustico è una relazione tecnica che fornisce tutti gli elementi necessari per una previsione degli effetti acustici derivanti dalla realizzazione di un progetto.



6.4.2 Poiché tale progetto si inserisce in una realtà già esistente, è importante che lo studio previsionale consenta la valutazione comparativa fra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività, oggetto di valutazione d'impatto (allegato G).

6.5 IL BENESTARE O LA CONCESSIONE

6.5.1 Il Comune richiede la progettazione di opere specifiche qualora, nella valutazione previsionale dell'opera, sia evidenziato il non rispetto dei limiti associati alla zonizzazione acustica.

6.5.2 Il Comune effettua altresì un controllo sulla relazione di collaudo.

6.5.3 Il Comune richiede la predisposizione di piano di risanamento qualora il collaudo dell'opera evidenzi il non rispetto dei limiti associati alla zonizzazione acustica.

6.5.4 La non osservanza di quanto rispettivamente indicato agli art. 6.2, 6.3 e 6.4 comporta una sanzione amministrativa secondo la normativa vigente in materia di pubblica amministrazione e/o la sospensione dell'iter approvativo della autorizzazione e/o la sospensione dell'attività.

6.6 OPERE SOTTOPOSTE A VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

6.6.1 La Valutazione Previsionale del Clima Acustico deve essere predisposta per le aree interessate dalla realizzazione delle seguenti tipologia di insediamenti:

- a) scuole ed asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate con le lettere a, b, c, d, e, f all'articolo 21 della DGR ARPAV n. 3/2008 (opere per le quali è necessaria la valutazione previsionale di impatto acustico).

6.6.2 I soggetti titolari dei progetti o delle opere o dell'attività presentano la Valutazione Previsionale di Clima Acustico (**VPCA**) redatta secondo i criteri stabiliti con D.D.G. ARPAV n. 3 del 29/01/2008 "Linee guida per l'elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi della L.Q. n. 447/1995" da un tecnico competente in acustica ambientale ai sensi della L.Q. n. 447/1995.



6.6.3 Tale documentazione deve essere presentata al Comune contestualmente alla domanda di Permesso di Costruire o altro titolo abilitativo o contestualmente alla domanda di provvedimento di ufficio che abilita all'utilizzazione dell'immobile per l'esercizio dell'attività.

6.7 VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

6.7.1 La valutazione previsionale del clima acustico di cui all'art. 8, comma 3, della Legge 447/95 è effettuata sulla base della documentazione predisposta a cura del proponente o del titolare/legale rappresentante/costruttore degli insediamenti di cui al sopracitato art. 8.

6.7.2 Per la redazione della documentazione si faccia riferimento a quanto contenuto nell'allagato H.

6.8 CONTROLLI E SANZIONI

6.8.1 Il Comune effettua un controllo sulla redazione della valutazione previsionale di clima rilasciando il benestare o la concessione.

6.8.2 Il Comune richiede la progettazione di opere specifiche qualora, nella valutazione previsionale dell'opera, sia evidenziato il non rispetto dei limiti associati alla zonizzazione acustica.

6.8.3 Il Comune effettua altresì un controllo sulla relazione di collaudo.

6.8.4 Il Comune richiede la predisposizione di piano di risanamento qualora il collaudo dell'opera evidenzi il non rispetto dei limiti associati alla zonizzazione acustica.

6.8.5 La non osservanza di quanto rispettivamente indicato agli art. 6.6, 6.7 e 6.8 comporta una sanzione amministrativa secondo la normativa vigente in materia di pubblica amministrazione e/o la sospensione dell'iter approvativo della autorizzazione e/o la sospensione dell'attività.



CAPITOLO 7: EMISSIONI ACUSTICHE DA TRAFFICO VEICOLARE

7.1 AMBITO DI APPLICAZIONE

7.1.1 Le competenze del Comune in merito al controllo, al contenimento ed all'abbattimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare trovano principale espressione in strumenti urbanistici quali la zonizzazione acustica del territorio comunale (allegato A), il Piano Urbano del Traffico (PUT), eventuali piani di risanamento acustico comunali.

7.1.2 Il DPR 142 del 30/03/2004 stabilisce norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture stradali esistenti e di nuova realizzazione; definisce delle fasce di pertinenza acustica per l'intera viabilità, e fissa i valori limite di immissione.

7.1.3 Valgono le seguenti definizioni:

- Autostrada: strada extraurbana o urbana a carreggiata indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
- Strada extraurbana principale: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.



- Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.
- Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiede, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.
- Strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.
- F- Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade.

7.2 LIMITI DI RUMOROSITÀ PER VIABILITÀ ESISTENTE

7.2.1 Per la viabilità esistente il DPR 142 del 30.03.2004, indica i seguenti valori limite, espressi come livello equivalente nel periodo di riferimento diurno (6 – 22) e notturno (22 – 6):

TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (Secondo D.M. 5.11.01 - Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada		250	50	40	65	55
B - extraurbana principale		250	50	40	65	55
C - extraurbana secondaria	C 1	250	50	40	65	55
	C 2	150	50	40	65	55
D - urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995.			
F - locale		30				



Tabella 7.1: strade di nuova realizzazione

*Per le scuole vale il solo limite diurno

7.3 LIMITI DI RUMOROSITÀ PER VIABILITÀ DI NUOVA REALIZZAZIONE

Per la viabilità di nuova realizzazione il DPR 142 del 30/03/2004 indica i seguenti valori limite, espressi come livello equivalente nel periodo di riferimento diurno (6 – 22) e notturno (22 – 6)

TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (Secondo norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B - extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C - extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			85	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D - urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	80
	Db (Tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100			65	55
E - urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995.			
F - locale		30				

Tabella 7.2: strade esistenti e assimilabili (ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti)



* Per le scuole vale il solo limite diurno



7.4 OPERE E ATTIVITÀ CHE INDUCONO UNA VARIAZIONE DEL TRAFFICO LOCALE

7.4.1 La realizzazione di nuovi parcheggi (a raso, interrati o multipiano), nonché l'avviamento di attività commerciali, produttive e ricreative che possono indurre una variazione significativa del traffico locale sono soggette a valutazione previsionale di impatto acustico, secondo il precedente capitolo 5.

7.5 NORME SPECIFICHE PER ZONE DI PARTICOLARE TUTELA ACUSTICA

7.5.1 All'interno di aree urbane di particolare tutela (per la presenza di ospedali, scuole, etc.) la modifica della viabilità interna è soggetta a valutazione previsionale di impatto acustico e di clima acustico, pur essendo l'area in oggetto di proprietà o in gestione a privati o ad enti specifici.



ALLEGATO A

Zonizzazione Acustica



ALLEGATO B

Modalità per le tecniche di rilevamento e di misure dell'inquinamento acustico

(RIF. DPCM 14/11/1997, DM 16/3/1998 E DPCM 31/3/1998)

Le misurazioni devono essere eseguite da Tecnici Competenti in Acustica (DPCM 31/3/1998). La strumentazione di misura deve essere in ottemperanza all'articolo 2 DM 16/3/1998.

MISURE ALL'APERTO

Le misure all'aperto devono essere condotte secondo quanto previsto dal DM 16/3/1998 Allegato B.

MISURE ALL'INTERNO DI AMBIENTI ABITATIVI

Quando sia l'uso di macchinari e/o impianti rumorosi che i ricettori disturbati siano all'interno di ambienti chiusi (e, quindi, confinanti o limitrofi), le misure devono essere eseguite con le modalità descritte nel DM 16/3/1998 Allegato B comma 5, e verranno applicati i limiti differenziali come dal DPCM 14/11/1997, art.4.



ALLEGATO C

Cantieri edili

TESTO DA INSERIRE NEI PERMESSI DI COSTRUIRE

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in prossimità o all'interno delle zone abitate, qualora possano determinare il superamento dei livelli di zona, è consentito nei giorni feriali nei seguenti periodi ed orari:

- dal 01 maggio al 30 settembre dalle ore 08.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle 19.30;
- dal 01 ottobre al 30 aprile dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00;

entro i limiti di rumore indicati all'art. 5.2.4 del Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose.

* * *



ALLEGATO D

Cantieri stradali

TESTO DA INSERIRE NELLE RELATIVE CONCESSIONI LAVORI IN SEDE STRADALE

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in prossimità o all'interno delle zone abitate, qualora possano determinare il superamento dei livelli di zona, è consentito nei giorni feriali nei seguenti periodi ed orari:

- dal 01 maggio al 30 settembre dalle 08.00 alle 12.30 e dalle ore 15.00 alle 19.30;

- dal 01 ottobre al 30 aprile dalle 08.00 alle 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00;

entro i limiti di rumore indicati all'art. 5.2.4 del Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose.

* * *

**ALLEGATO E**

(cantieri edili, stradali o assimilabili)

Domanda di autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento acustico per attività rumorosa a carattere temporaneo

carta legale o marca da bollo

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI

Il sottoscritto _____ in qualità di: _ legale
rapp.te _ titolare _ altro (specif.) _____ della ditta
_____ sede legale _____

CHIEDE

l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in
_____ da effettuarsi in
_____, via _____ n. _____ nei
giorni dal _____ al _____ e negli orari
_____ in deroga agli orari e limiti stabiliti nel Regolamento
Comunale, adducendo le seguenti motivazioni:

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
- 2) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile.

In fede.

data _____

firma

(via, n. civico, località telefono)



ALLEGATO F

(manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e assimilabili)

Comunicazione di attività rumorosa a carattere temporaneo

carta legale
o marca da
bollo

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI

Il sottoscritto _____ in qualità di: _
legale rapp.te _ titolare _ altro (specif.) _____ della _
manifestazione _ ditta _____
sede legale _____

COMUNICA

che nei giorni dal _____ al _____ e negli orari
_____ in località/via _____ si
svolgerà la manifestazione a carattere temporaneo consistente
in _____

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia ed a rispettare quanto indicato nel Regolamento Comunale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
- 2) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile.

In fede.

data _____

firma _____

(nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)

(via, n. civico, località, telefono)

**ALLEGATO G****Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (DPIA)****AUTOCERTIFICAZIONE**

del Tecnico Competente in acustica (ai sensi dell'art. 47 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni)

DA COMPILARE A CURA DEL TECNICO COMPETENTE (dichiarazione sostitutiva di notorietà resa ai sensi del DPR n. 445/2000, allegare fotocopia documento d'identità del dichiarante)

Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome) _____
Nato/a a _____ Prov. _____ Il ___/___/___
Iscritto all'elenco dei tecnici competenti in acustica della Regione _____ Con numero _____
Cod. fiscale _____
Residente in _____ Prov. _____ C.A.P. _____
Via _____ n. _____
Tel. _____/_____ Fax. _____/_____
E - mail _____ Pec _____

Relativamente all'immobile sito in:

Comune _____ Prov. _____
Via _____ n. _____ Piano _____
Sezione _____ Foglio _____ Mappale _____ Sub. _____
Con destinazione d'uso _____

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 e seguenti del DPR n. 445/2000, sotto la propria esclusiva responsabilità, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, formazione od uso di atti falsi, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi degli art. 75 e 76 del DPR 445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA

<input type="checkbox"/>	di aver redatto per conto della Ditta _____ la documentazione previsionale di impatto acustico (DPIA) relativa all'attività ubicata in Comune di Torri
--------------------------	--



	di Quartesolo in via: _____ n° _____	
<input type="checkbox"/>	che tale DPIA è stata redatta secondo i criteri indicati dalle linee guida "Definizioni e obiettivi generali per la realizzazione della documentazione in materia di impatto acustico ai sensi dell'art. 8 della legge n. 447/1995" redatte da ARPAV e pubblicate sul Bollettino della Regione Veneto n. 92/2008	
	<input type="checkbox"/>	In forma ordinaria (art. 3 Linee guida)
	<input type="checkbox"/>	In forma semplificata (art. 4 Linee guida)
<input type="checkbox"/>	che dall'analisi effettuata risulta che:	
	<input type="checkbox"/>	l'inserimento e lo svolgimento dell'attività non provocheranno un superamento dei limiti assoluti di immissione, di emissione e i limiti d'immissione differenziali attualmente in vigore
	<input type="checkbox"/>	Sono stati indicati gli obblighi/accorgimenti/interventi necessari per il rispetto di tali limiti

L'Amministrazione comunale informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che:

il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate;

il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti;

il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento dei procedimenti amministrativi;

in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni / richieste ad altri soggetti pubblici al fine dello svolgimento delle funzioni istruttorie.

Il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e la cancellazione dei dati qualora estranei allo sviluppo dei procedimenti amministrativi.

Titolare della banca dati è il Comune di Torri di Quartesolo, i responsabili del trattamento dei dati sono i Direttori responsabili dei Settori interessati.

Data _____

Il tecnico Competente in acustica



CONTENUTI DELLA DPIA

RELAZIONE TECNICA

IL CONTESTO TERRITORIALE ESISTENTE:

descrizione del territorio nel quale andrà a collocarsi l'opera, con l'individuazione dei recettori potenzialmente più esposti agli effetti sonori dell'opera in oggetto;

specificazione delle classi acustiche, definite dalla zonizzazione acustica comunale, con riferimento all'area o alla porzione di territorio di interesse.

IL CLIMA ACUSTICO ESISTENTE ANTE OPERAM:

indicazione dei livelli equivalenti di pressione sonora esistenti, rilevati conformemente alla normativa tecnica vigente (è opportuno privilegiare la misura presso recettori che saranno oggetto di valutazione previsionale di impatto e di collaudo acustico dell'opera).

IL PROGETTO:

descrizione sintetica dell'attività, delle modalità di funzionamento degli impianti, delle caratteristiche costruttive dei fabbricati, delle opere di contenimento delle immissioni sonore già previste in fase progettuale;

elenco delle sorgenti sonore con l'indicazione della loro ubicazione e del loro livello di potenza in dB(A). Per la caratterizzazione acustica delle sorgenti si può far riferimento a: schede tecniche, rilievi fonometrici su sorgenti analoghe, dati ricavati a calcolo ed opportunamente motivati;

valutazione eventuale del volume di traffico indotto dalla nuova opera – attività.

GLI STRUMENTI UTILIZZATI PER LA STIMA PREVISIONALE:

indicazione degli algoritmi di calcolo utilizzati per la stima previsionale (eventuale riferimento a norme);

indicazione eventuale del software di simulazione utilizzato.

LA STIMA PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO:

calcolo dell'impatto acustico, in dB(A), in corrispondenza di specifici recettori (possibilmente quelli oggetto di misura di clima acustico) determinato dalle sorgenti connesse al funzionamento dell'opera oggetto di valutazione e, se significativo, del traffico indotto;



eventuale considerazione di parametri meteo climatici che possono influenzare l'impatto dell'opera, sul territorio di interesse;

eventuale calcolo dell'impatto acustico su una porzione di territorio o su sezioni di interesse e rappresentazione della stima mediante curve di isolivello del rumore in dB(A).

osservazioni circa le stime effettuate con riferimento al clima acustico esistente, al soddisfacimento dei valori limite di emissione e immissione, assoluti e differenziali.

ELABORATI CARTOGRAFICI E GRAFICI

mappa del territorio con indicazione dell'ubicazione dell'opera;

stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona di interesse;

eventuali disegni costruttivi, se utili alla comprensione della descrizione dell'opera;

eventuali tavole rappresentanti le curve di isolivello calcolate in pianta e/o in sezione.

**ALLEGATO H****Valutazione Previsionale di Clima Acustico (VPCA)****AUTOCERTIFICAZIONE**

del Tecnico Competente in acustica (ai sensi dell'art. 47 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni)

DA COMPILARE A CURA DEL TECNICO COMPETENTE (dichiarazione sostitutiva di notorietà resa ai sensi del DPR n. 445/2000, allegare fotocopia documento d'identità del dichiarante)

Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome) _____
Nato/a a _____ Prov. _____ Il ___/___/___
Iscritto all'elenco dei tecnici competenti in acustica della Regione _____ Con numero _____
Cod. fiscale _____
Residente in _____ Prov. _____ C.A.P. _____
Via _____ n. _____
Tel. _____/_____ Fax. _____/_____
E - mail _____ Pec _____

Relativamente all'immobile sito in:

Comune _____ Prov. _____
Via _____ n. _____ Piano _____
Sezione _____ Foglio _____ Mappale _____ Sub. _____
Con destinazione d'uso _____

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 e seguenti del DPR n. 445/2000, sotto la propria esclusiva responsabilità, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, formazione od uso di atti falsi, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi degli art. 75 e 76 del DPR 445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA

<input type="checkbox"/>	Di aver redatto per conto della Ditta _____ la valutazione previsionale del clima acustico (VPCA) relativa a:
--------------------------	--



<input type="checkbox"/>	Insedimento residenziale
<input type="checkbox"/>	Scuola o asilo nido
<input type="checkbox"/>	Ospedale
<input type="checkbox"/>	Casa di cura o di riposo
<input type="checkbox"/>	Parco pubblico urbano o extraurbano, ubicato in Comune di Torri di Quartesolo in via _____
<input type="checkbox"/>	Che tale VPCA è stata redatta secondo i criteri indicati dalle linee guida "Definizioni e obiettivi generali per la realizzazione della documentazione in materia di impatto acustico ai sensi dell'art. 8 della legge n. 447/1995" redatte da ARPAV e pubblicate su Bollettino della Regione Veneto n. 92/2008
<input type="checkbox"/>	In forma ordinaria
<input type="checkbox"/>	In forma semplificata
<input type="checkbox"/>	Che nella VPCA sono stati considerati gli effetti indotti da opere/attività già autorizzate alla data di presentazione del progetto edilizio ma non ancora realizzate, le cui emissioni potranno contribuire al raggiungimento dei livelli di rumorosità che caratterizzano il clima acustico dell'area dove sarà realizzato il progetto edilizio, nonché l'eventuale incremento dei livelli sonori determinato dalla presenza dell'opera stessa
<input type="checkbox"/>	Che dall'analisi effettuata risulta che:
<input type="checkbox"/>	Il clima acustico dell'area risulta idoneo alla realizzazione dell'opera e al suo pieno utilizzo nel rispetto dei valori limite di immissione sia assoluti che differenziali, e dei limiti di emissione
<input type="checkbox"/>	È previsto il possibile superamento dei limiti di immissione assoluti e/o differenziali e/o dei limiti di emissione presso uno o più ricettori e sono stati indicate le opere aggiuntive, gli accorgimenti progettuali e tecnici necessari per garantire il rispetto di tali limiti.

L'Amministrazione comunale informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che:

il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate;
il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti;



CONTENUTI DELLA VPCA

RELAZIONE TECNICA

IL CONTESTO TERRITORIALE ESISTENTE:

descrizione del territorio nel quale verrà collocata l'opera;

specificazione delle classi acustiche, definite dalla zonizzazione acustica comunale, con riferimento all'area o alla porzione di territorio di interesse.

LA METODOLOGIA DI MISURA:

indicazione della metodologia di misura seguita con riferimento alla normativa tecnica vigente;

indicazione della strumentazione utilizzata;

I RISULTATI OTTENUTI:

descrizione, tramite misure, dei livelli di rumore ambientale e del loro andamento nel tempo. I livelli sonori suddetti devono essere valutati in posizioni significative del perimetro esterno che delimita l'edificio o l'area interessata dal nuovo insediamento o, preferibilmente, in corrispondenza alle posizioni spaziali dove sono previsti i recettori sensibili indicati all'art. 8, comma 3, della Legge 447/95;

osservazioni su quanto rilevato (tipologia del rumore, eventi particolari durante le misure, condizioni meteorologiche, presenza di componenti tonali, presenza di componenti impulsive);

osservazioni circa il rispetto o meno dei valori limite associati alle classi di destinazione d'uso del territorio.

ELABORATI CARTOGRAFICI E GRAFICI

mappa del territorio oggetto di indagine;

stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona di interesse;

elaborati di misura;

eventuali grafici riportanti i risultati ottenuti.